



IL **ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE ANCHE CON REQUISITI RIDOTTI**

di DANIELE CIRIOLI

Conto alla rovescia per presentare all'Inps la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti. Chi ha lavorato per almeno tre mesi (78 giornate) nel corso dell'anno 2011 può chiedere un piccolo aiuto economico allo Stato. Si tratta dell'indennità di disoccupazione, appunto, il cui termine per la presentazione delle richieste all'Inps scade il 31 marzo 2012. Da quest'anno, la richiesta va fatta necessariamente tramite internet oppure rivolgendosi al Contact center dell'Inps che risponde al numero verde 803.164; non è più possibile, invece, produrre l'istanza su modello cartaceo. Nel primo caso (internet) si può fare da soli, anche se la procedura non è ancora perfettamente funzionante; oppure ci si può affidare ad un consulente del lavoro, ad un Caf o ad altro intermediario abilitato. Di questa prestazione usufruiscono per lo più lavoratori stagionali e precari, tra cui gli insegnanti supplenti, ed anche i soci di cooperative di lavoro, i lavoratori dello spettacolo e coloro che sostituiscono temporaneamente nelle aziende dipendenti in malattia o in maternità.

I requisiti per ottenere l'assegno

Dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti si possono avvalere i lavoratori dipendenti che non hanno ancora un'occupazione stabile. Attenzione: la legge richiede espressamente che il posto di lavoro sia stato perso per licenziamento o per scadenza del contratto a termine. Pertanto, qualora la disoccupazione sia derivata da dimissioni, l'indennità non spetta salvo che in un caso: che le dimissioni riguardino lavoratrici in maternità o siano dovute a "giusta causa" (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing, ecc.).

Ha diritto all'indennità di disoccupazione chi, nell'anno 2011, ha avuto periodi di disoccupazione e può far valere al tempo stesso:

- almeno un contributo settimanale per la disoccupazione versato entro il 2009; occorre, in altre parole, che il lavoratore interessato abbia iniziato a lavorare e a pagare contributi all'Inps, sia pure in maniera saltuaria, da almeno due anni;

- uno o più rapporti di lavoro dipendente nel corso del 2011 di durata complessiva non inferiore a 78 giorni di calendario. Nel calcolo di tale limite si contano le giornate di malattia e infortunio ma non le assenze per scioperi, congedi non retribuiti, ecc.


L'eventuale iscrizione alla gestione separata per collaborazioni non preclude il diritto all'assegno. L'indennità, che viene pagata nell'anno successivo a quello in cui il soggetto è stato disoccupato, viene riconosciuta anche a chi nel 2012 sta lavorando.

Durata e importo

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle risultate lavorate nell'anno precedente alla presentazione della domanda (che è l'anno per il quale si chiede l'indennità, ossia nell'anno 2011 per le domande che si presentano quest'anno), fino ad un massimo 180 giorni. Se le giornate lavorate nell'anno precedente sono più di 180, l'indennità spetta per un numero di giornate pari alla differenza tra 360 e le giornate lavorate o comunque retribuite.

L'importo dell'indennità è pari al 35% dell'ultima retribuzione per i primi quattro mesi (120 giorni) e al 40% per il periodo eccedente, entro un importo massimo mensile che nel 2011 è di 892,96 euro, elevati a 1.073,25 euro se la retribuzione in attività era superiore a 1.931,86 euro.

La somma spettante viene pagata con un unico assegno inviato dall'Inps a casa del lavoratore o mediante accredito dell'importo su conto corrente postale o



bancario. Se il pagamento arriva dopo 120 giorni dalla data di decorrenza della domanda, scattano gli interessi legali che vengono liquidati insieme alla prestazione. Per le giornate in cui percepisce l'indennità il lavoratore ha diritto alla copertura gratuita per la pensione e all'assegno familiare.

Presentazione della domanda

Quest'anno dovrebbe essere più facile la presentazione delle richieste di disoccupazione e anche più veloce l'erogazione della relativa indennità. A partire dal 19 gennaio 2012, infatti, l'Inps ha messo in atto una nuova procedura (si chiama DSWEB) che permette il calcolo automatico dell'indennità attingendo dai dati degli Uniemens (sono le dichiarazioni mensili che le imprese fanno all'Inps e in cui dettagliano retribuzioni e contributi versati con riferimento ai propri lavoratori dipendenti). Ciò consente, ai lavoratori di richiedere l'indennità di disoccupazione senza dovere più presentare il modello DL 86/88bis, con cui ciascuna azienda attesta i periodi di occupazione, e di ridurre così i tempi di lavorazione delle pratiche.

La domanda può essere presentata avvalendosi dei seguenti canali:

- internet, dal portale web dell'Inps, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il proprio Pin;
- patronati/intermediari dell'Inps;
- contact center integrato (numero verde 803164).

CHI PUO' RICHIEDERLA

- Apprendisti;
- Insegnanti non di ruolo;
- Dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione;
- Soci dipendenti da cooperative a patto che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'Impiego pur mantenendo la qualifica di socio;
- Detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;
- Lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato;
- Lavoratori con contratto di lavoro part-time;
- Lavoratori sospesi dipendenti da aziende non destinatarie di trattamenti di integrazione salariale

CHI NON PUO' CHIEDERLA

- Gli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- Lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;
- Lavoratori autonomi;
- Soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al dpr n. 602/70;
- Soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958;
- Soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;
- Caratisti, agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
- Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale;
- Lavoratori titolari di pensione diretta;
- Lavoratori che si dimettono volontariamente, a eccezione (delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, ossia dalla data di gestazione, calcolata in 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di età del bambino, e dei padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino; di coloro che si dimettono per giusta causa.

QUANDO SI PUO' RICHIEDERE

Lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni (per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione), possono far valere uno o più periodi di lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente, nonché almeno un contributo settimanale per la disoccupazione versato entro due anni precedenti (per le richieste relative all'anno 2011, che si presentano entro il 31 marzo 2012, un contributo pagato nell'anno 2009.